



La Licenza di Pubblica Sicurezza: Le autorità di pubblica sicurezza

www.teamservicesecurity.it



L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.



Il **Ministero dell'Interno** è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è autorità nazionale di pubblica sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza, oltre che a livello **nazionale**, è presente a livello provinciale e locale:

- le attribuzioni dell'autorità **provinciale** di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore
- le attribuzioni dell'autorità **locale** di pubblica sicurezza sono esercitate dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo (il Questore nel capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai commissariati di polizia negli altri comuni) o, in mancanza, dal Sindaco in qualità di ufficiale del Governo



3. IL PREFETTO

Il Prefetto è un **organo periferico** dell'Amministrazione statale con competenza generale e funzioni di rappresentanza del Governo **a livello provinciale**. Egli dipende gerarchicamente dal Ministro dell'Interno, in via diretta.

È titolare dell'**Ufficio Territoriale del Governo (UTG)**, struttura mediante la quale esercita tutte le funzioni dell'Amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri Uffici; sovrintende inoltre alle residue funzioni amministrative esercitate dallo Stato, coordinandole con quelle esercitate dagli Enti locali, direttamente o attraverso la presidenza della Conferenza permanente dei dirigenti degli Uffici statali.



3. IL PREFETTO

Il Prefetto è autorità provinciale di pubblica sicurezza, e in quanto tale ha la responsabilità generale dell'ordine e della sicurezza pubblica della provincia, sovrintende all'attuazione delle direttive emanate in materia, e presiede il **Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica**. Tale Comitato, organo ausiliario di consulenza del Prefetto, è composto dal Questore e dai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, dai quali egli deve essere sempre tempestivamente informato su tutto ciò che abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica della provincia.



3. IL PREFETTO

Inoltre, il Prefetto garantisce unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza a livello provinciale, promuovendo le misure occorrenti; vigila sulle Autorità amministrative operanti nella provincia e vi si sostituisce, in caso di urgente necessità, adottando le misure del caso (ordinanze di urgenza).



4. IL QUESTORE

Il Questore – come il Prefetto – è **autorità provinciale di pubblica sicurezza**, ma a differenza del precedente non è direttamente dipendente dal Ministro dell'Interno; egli, infatti, dipende al contempo dal Prefetto e dal Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza –, il quale è preposto al Dipartimento della pubblica sicurezza e dipende dal Ministro.

È il vertice dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in ogni provincia; dirige e coordina l'attività della Questura e delle relative articolazioni in ambito provinciale.

È un dirigente della Polizia di Stato ed un componente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.



4. IL QUESTORE

Ha la direzione, la responsabilità ed il coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione; ciò per consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Prefetto e dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. A tale scopo, come accade per il Prefetto, egli viene tempestivamente informato dai Comandanti locali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.



4. IL QUESTORE

Esercita anche tutte le attività proprie della polizia di sicurezza e della polizia amministrativa, che si concretizzano in un'ampia tipologia di atti, quali ordinanze, diffide, permessi, licenze ed autorizzazioni.

In particolare, al Questore spettano la vigilanza ed il controllo sulle guardie particolari giurate e sugli istituti di vigilanza privata, affinché operino nel rispetto della legge e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni prefettizie.

Infine, in caso di necessità, il Questore adotta i provvedimenti cautelari di urgenza della sospensione e della revoca delle licenze.



4. IL QUESTORE

Se dunque da un lato l'attività svolta dal Prefetto è rivolta alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge perché una persona possa adibire un terzo alla vigilanza dei propri beni, è al Questore, che rappresenta l'autorità tecnica di pubblica sicurezza, che la legge attribuisce il potere di controllo dopo la nomina, nel momento in cui il proprietario fruisce effettivamente del servizio di vigilanza.

In particolare, l'art. 2 del Regio Decreto Legge 26 settembre 1935, n. 1952, stabilisce che coloro che impiegano guardie giurate devono comunicare le modalità di espletamento dei servizi di custodia al Questore della provincia, il quale, ai sensi del successivo art. 3, può modificare tali modalità oppure aggiungervi ulteriori obblighi o prescrizioni, qualora lo ritenga necessario per l'interesse pubblico (inteso non solo come ragioni di ordine e sicurezza pubblica, ma come qualunque esigenza della collettività).



4. IL QUESTORE

In sostanza, tutti coloro che impiegano guardie giurate (quindi sia proprietari che istituti di vigilanza) devono sottoporre all'approvazione del Questore il regolamento di servizio delle guardie giurate.

Una volta approvato il regolamento di servizio, la guardia giurata è obbligata al rispetto delle prescrizioni in esso contenute, e la violazione è punita, ai sensi dell'art. 4, con la sospensione dalle funzioni, ovvero, ai sensi del successivo art. 6, con la denuncia all'autorità giudiziaria.